



**Città di Cuneo**  
**12100 – Via Roma n.28**  
**Cod. Fisc. e P. Iva 00480530047**

**A S S E S S O R A T O     A L     C O M M E R C I O**

**SETTORE ATTIVITA' PROMOZIONALI E PRODUTTIVE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA  
DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 29 GIUGNO  
1994 E N. 96 DEL 28 GIUGNO 1996**  
**OMOLOGAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE, ASSESSORATO ASSISTENZA SANITARIA,  
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 47-1978 DEL 9 OTTOBRE 1995.**

**Aggiornato con deliberazione**  
**C.C. 130 del 4/11/1999**  
**C.C. 31 del 7/3/2000**  
**C.C. 16 del 31/1/2001**  
**c.c. 119 del 23/9/2003**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA.**

### Articolo 1

*(Modificato con Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 31 gennaio 2001 n. 16 Reg.)  
(Oggetto del regolamento)*

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dalla legge regionale 9.12.1992 n. 54, dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS, aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
- 2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
- 3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.
- 4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n° 1 (**solarium, bagno turco, sauna, centro di dimagrimento, ecc.**) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713. (C.C. 16 del 31/1/2001)

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. (C.C. 16 del 31/1/2001)

**E' comunque indispensabile la presenza del Responsabile tecnico all'interno dell'insediamento durante l'attività.** (C.C. 16 del 31/1/2001)

### Articolo 2

(Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista)

- 1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista ai sensi dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, composta come segue:
  - Sindaco o suo delegato che svolge la funzione del Presidente
  - n°3 rappresentanti effettivi e n°3 rappresentant i supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
  - n°2 rappresentanti effettivi e n°2 rappresentant i supplenti delle Associazioni Provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;
  - n° 3 rappresentanti effettivi e n° 3 rappresentant i supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi
  - il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' U.S.S.L. competente sul territorio o suo delegato
  - n° 1 rappresentante effettivo e n° 1 rappresentant e supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
  - Il Dirigente del Comando della Polizia Municipale o suo delegato
- 2) Funge da Segretario un funzionario del Comune.
- 3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.
- 4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti in merito:
  - la redazione del Regolamento e sue modifiche;
  - le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e trasferimento di quelli esistenti;
  - il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
  - l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
  - ogni altra questione riguardante le attività disciplinate.
- 5) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.
- 6) La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

- 7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti con le modalità di cui al punto 3.

### Articolo 3 (Modalità di svolgimento dell'attività)

- 1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
- 2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi e comprovabili motivi per non recarsi presso il laboratorio.
- 3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti della FF.AA., palestre, circoli e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.
- 4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico diverso da quello abitativo.
- 5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, a condizione che:
  - a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
  - b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.

### Articolo 4

(Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa -compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali)

- 1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
- 2) in deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal

presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

- 3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda;
- 5) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.
- 6) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

#### Articolo 5 (Autorizzazione amministrativa)

- 1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 2, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
  - a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dalla Legge Regionale 9.12.1992 n. 54 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.
  - b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.
  - c) delle distanze minime da altri esercizi similari di cui al successivo art. 6.

## Articolo 6

C.C. 119 del 23/9/2003

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

Avuto riguardo alla popolazione residente e fluttuante nel Comune nonché alla densità degli esercizi già esistenti nel centro urbano capoluogo e nelle altre località del Comune, il rilascio di una nuova autorizzazione od il trasferimento di un esercizio già esistente potrà avvenire soltanto se la nuova attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna ed estetista sorgerà ad una distanza non inferiore a 200 metri nel centro urbano (centro abitato capoluogo), con esclusione dell'area del centro storico così individuata:

### **ZONA STURA -**

- ♦ **triangolo compreso tra Piazza Torino - Corso Kennedy – Via Pascal – Piazza Galimberti (esclusa) – Via Roma (esclusa);**

### **ZONA GESSO -**

- ♦ **triangolo compreso tra Piazza Torino – Corso Giovanni 23° Via Bonelli – Piazza Galimberti (esclusa) – Via Roma (esclusa)**

e nei seguenti altri centri abitati del Comune: Confreria, Cerialdo, Madonna dell'Olmo, Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie e San Rocco Castagnaretta.

Tale distanza è ridotta a metri 100 per esercizi siti nell'area del centro storico così individuata:

### **ZONA STURA -**

- ♦ **triangolo compreso tra Piazza Torino - Corso Kennedy – Via Pascal – Piazza Galimberti (esclusa) – Via Roma (esclusa);**

### **ZONA GESSO -**

- ♦ **triangolo compreso tra Piazza Torino – Corso Giovanni 23° Via Bonelli – Piazza Galimberti (esclusa) – Via Roma (esclusa)**

e nei seguenti centri abitati: San Pietro del Gallo - San Benigno - Roata Rossi - Ronchi - Passatore - Tetti Pesio - Roata Canale – Bombonina - Spinetta.

Per centro urbano (centro abitato capoluogo) s'intende la zona altipiano compresa tra i torrenti Gesso e Stura ed il confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo.

Gli altri centri abitati sono quelli stabiliti dal civico Istituto Statistica e Toponomastica ed approvati dall'Istituto Centrale di Statistica: per i loro confini si fa riferimento alla cartografia ufficiale conservata presso l'Ufficio Comunale predetto.

Le distanze come sopra determinate possono essere modificate, previo parere della Commissione di cui all'art. 2 in caso di mutate esigenze del servizio sentita la categoria per il tramite dell'Associazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

La distanza minima deve sussistere tra ogni esercizio in possesso di una o più autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma 2 e 3 (barbiere parrucchiere) nonché tra quelli per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma 4 del presente regolamento.

Per i trasferimenti degli esercizi di barbiere - parrucchiere per uomo, donna ed estetista si farà eccezione per quanto riguarda l'osservanza delle suddette distanze in caso di:

- demolizione dello stabile  
incendio o danneggiamento dello stabile per cause di forza maggiore

- sfratto non moroso con provvedimento dell'autorità giudiziaria

In tale ipotesi la distanza viene ridotta a mt. 40. **La riduzione di cui trattasi si applica solamente per gli spostamenti effettuati nell'ambito delle zone omogenee intendendo per tali quelle per le quali è prevista una distanza per le nuove aperture di metri 200 oppure di metri 100. Qualora lo spostamento interessi un'area omogenea diversa non si potrà in alcun caso derogare alla distanza minima prevista per le nuove aperture**

In questi casi la licenza sarà vincolata ad almeno sei mesi di uso da parte del titolare della stessa e non potrà essere ceduta a terzi o trasferita in altro luogo se non dopo il trascorrere di tale periodo. ( comma inserito C.C. 130 del 4/11/1999)

- 1) di dare atto che a seguito della modifica come sopra riportata il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è quello risultante dall'allegato alla presente;
- 2) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività Produttive

#### Articolo 7

(Criterio di misurazione delle distanze)

Le distanze saranno misurate in linea retta o con più tratti di linea retta, unendo le mezzerie degli ingressi degli esercizi e seguendo il percorso pedonale più breve con riferimento agli ingressi reciprocamente più vicini.

Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata con riferimento all'ubicazione del numero civico relativo all'accesso al fabbricato o scala interna.

#### Articolo 8

**(Modificato con Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 7 marzo 2000 n.31 Reg.)**

(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)

- 1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.).
  - a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
  - b) estetiste/i mq. 14 **ivi compresi n. 2 box – Mq. 4 in più per ogni box oltre i primi due.** (C.C. 31 del 7/3/2000)

Gli esercizi già esistenti hanno comunque facoltà di continuare la propria attività nei locali già utilizzati senza obbligo di adeguarli alle superfici minime richieste.

In caso di trasferimento per cause di forza maggiore non vi è obbligo di adeguarsi alle superfici minime, necessario invece in caso di trasferimento volontario da un locale ad un altro.

- 2) Per l'esercizio delle attività di estetista è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa anche non separata da appositi predisposizioni edili od altro.
- 3) Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in un'attività già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha facoltà di continuarla nei medesimi locali già utilizzati dal dante causa.

#### Articolo 9

*(Modificato con Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 7 marzo 2000 n.31 Reg.)*

(Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)

1) Per gli esercizi non preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento i locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) un'altezza non inferiore a mt. 2.70. Qualora vi sia la presenza di personale dipendente l'altezza non deve essere inferiore a mt. 3 con possibilità di deroga come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 303/56;

b) la superficie aereo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.  
L'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte della U.S.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10). In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili;

c) i servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Sono ammessi, in particolari casi, (centri storici) anche servizi igienici esterni all'edificio in comune con altre attività sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'USSL competente.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimenti ricoperti di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti ad attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

d) gli impianti elettrici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990 n. 46.

2) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione con esclusione delle tappezzerie in carta: è consentita la tinteggiatura dei locali purché vengano utilizzati smalti a base di resine epossidiche.

Gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati **in caso di rifacimento del pavimento.**(C.C. 31 del 7/3/2000)

3) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavandino di

mt. 0,30, dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto delle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

- 4) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.  
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.3.1956, n.303, art. 18).
- 5) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente munito di coperchio con apertura a pedale pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
- 6) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.  
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
- 7) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.  
Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
- 8) Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti E, C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS); tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente:
  - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
  - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
  - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'ufficio di Igiene Pubblica quale organo sanitario di vigilanza competente sul territorio.
- h) Gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico ed a eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;
- o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme ;
- r) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata, con velocità di captazione di almeno 0,5 mt./sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in apposite apparecchiature; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico è sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a

vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere l'ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 20 ml/l per materiale pulito o 100 ml/l per materiale sporco; lo strumentario metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità è l'utilizzo dell'alcool etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sul HIV, ma poco sui batteri più resistenti; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio e la Clorexidina. Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

9) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

10) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente. Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17/IO/1967 n.977.

11) I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità.

12) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

13) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista, debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, punto 8 della L.R. 26.3.1990, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

#### Articolo 10

(Requisiti igienici per le attività svolte presso Ospedali, Case di Cura, Istituti Assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti)

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, dove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

#### Articolo 11 (Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio)

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 9, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, su parete piastrellata fino a m t 1, 50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di m t 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 9, punti 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

#### Articolo 12 (Altre disposizioni igienico sanitarie)

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo ed ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

### Articolo 13 (Domande per il rilascio di nuove autorizzazioni)

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere riportate:
  - a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
  - b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
  - c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)
- 2) A tale istanza devono essere allegati:
  - a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda.
  - b) pianta planimetrica in scala dell'esercizio sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- 3) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste vale la priorità nella presentazione della domanda.

### Articolo 14 (Domande di trasferimento)

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 13.

### Articolo 15 (Subingresso per atto tra vivi)

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 13 e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.

### Articolo 16 (Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione)

- 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
- 2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

#### Articolo 17

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione dell'attività)

- 1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16.
- 2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
  - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti al citato articolo 5;
  - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione fatti salvi i casi di forza maggiore.
  - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
- 3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate.
- 4) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività superiori a 3 giorni.

#### Articolo 18

(Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

- 1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

#### Articolo 19

(Calendario -orari di apertura e chiusura degli esercizi Esposizioni obbligatorie)

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatori l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:
  - a) autorizzazione amministrativa
  - b) listino prezzi

- c) orario di apertura settimanale distinti per settori
  - d) calendario festività
- 2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

#### Articolo 20

##### (Vigilanza)

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

#### Articolo 21

##### (Sanzioni)

1) Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna senza essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 5 del Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,29 a Euro 516,46.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti di colui che esercita l'attività senza essere in possesso dei requisiti di legge.

Chi esercita l'attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali o senza l'autorizzazione del Sindaco è punito -a sensi della legge regionale 9.12.1992 n. 54 con il pagamento di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 2582,28.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta la sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 1032,91.

In caso di trasferimento da un locale ad un altro senza autorizzazione del Sindaco si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 206,58.

Qualora il nuovo locale non abbia le caratteristiche igienico sanitarie previste dal presente regolamento o non rispetti le distanze minime previste dal Piano, ne viene ordinata la immediata chiusura.

La mancata esposizione di un cartello recante le indicazioni di cui all'art. 18 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 10,33 a Euro 41,32.

In caso di mancato rispetto degli orari dell'attività disciplinata dal presente regolamento fissato con ordinanza del Sindaco verrà irrogata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 25,82 a Euro 154,94.

Salvo che il caso non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o negli atti o documenti presentati in relazione al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,73 a Euro 154,94.

Il Sindaco è l'autorità competente ad imporre le sanzioni previste dal presente regolamento applicando le procedure di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il trasgressore all'atto della contestazione delle violazioni ha la possibilità di definirla in via breve, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, versando a mani dell'agente accertatore la somma indicata nell'allegato A del presente regolamento.

- 2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
  - a) richiamo e/o diffida;
  - b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 20 giorni nei casi di reiterate infrazioni alle norme di legge e del presente regolamento;
  - c) revoca dell'autorizzazione nei casi indicati all'art. 17 del presente regolamento.
- 3) Il Sindaco oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

#### Articolo 22

*(Modificato con Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 31 gennaio 2001 n. 16 Reg.)*  
(Disposizioni transitorie e finali)

- 1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza.
- 2) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n° 1 e già non in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista (solarium, bagno turco, sauna, centri di dimagrimento ecc.), sono assoggettate al presente Regolamento.

Il responsabile dell'attività o dell'impresa ha l'obbligo di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, il rilascio di autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività di ESTETICA. A tale domanda dovrà essere allegato idoneo documento dimostrante l'avvenuta iscrizione a corso professionale riconosciuto dalla Regione Piemonte, della durata di tre anni, per l'acquisizione della qualificazione professionale di estetista oppure dovrà essere indicato il responsabile tecnico dell'impresa, in possesso della qualificazione di estetista.

Trascorsi i previsti 90 giorni l'Ufficio provvederà a notificare l'avvio del procedimento per la chiusura dell'attività. In tale procedimento verranno concessi ulteriori inderogabili 30 giorni per l'adeguamento.

In difetto si procederà all'emissione del provvedimento di cessazione dell'attività

L'autorizzazione provvisoria verrà rilasciata entro sessanta giorni dalla domanda, in deroga alla distanza minima prevista dagli artt. 6 e 7, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali come previsto dall'art. 4, comma 3 e 4 e dei requisiti soggettivi del richiedente.

Tale autorizzazione sarà personale, non potrà essere oggetto di subingresso e non sarà trasferibile dal luogo accertato.

Nel caso sia avvenuta l'iscrizione al corso professionale, il responsabile dell'impresa dovrà dimostrare l'avvenuto superamento del corso dell'anno precedente e l'iscrizione al corso dell'anno successivo. La mancanza del presente requisito comporta la revoca dell'autorizzazione provvisoria e la conseguente cessazione dell'attività.

Il rilascio dell'autorizzazione definitiva dovrà avvenire entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento, dopo l'avvenuta acquisizione della qualificazione di estetista, ed in deroga alle distanze minime previste dal regolamento per tali attività.

Dopo tale data sarà possibile il trasferimento della sede nel rispetto delle distanze minime e/o il subentro nell'attività, fermo restando comunque tutte le disposizioni regolamentari.

Qualora l'autorizzazione non venga rilasciata per mancanza della qualificazione professionale, dei requisiti soggettivi del richiedente o per l'inidoneità igienico sanitaria dei locali, l'attività sarà considerata abusiva e ne verrà disposta la cessazione.

- 3) Entro novanta giorni dalla adozione del presente regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge 4 gennaio 1990 n.1; nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

#### Articolo 23 (Abrogazione ed entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione.
- 2) Dalla sua data in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento Consigliare n. 11 del 18 febbraio 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ALLEGATO A)

Somme da pagarsi a mano degli agenti per la conciliazione in via breve di violazioni al regolamento comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.

- Esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna senza essere in possesso dell'autorizzazione comunale o della qualifica specifica Euro 103,29
- Trasferimento da un locale ad un altro senza essere in possesso dell'autorizzazione Euro 51,65
- Mancata esposizione del cartello con le indicazioni di cui all'art. 15 del Regolamento Euro 10,33
- Fornire notizie non veritiere nelle domande o negli atti o documenti presentati in relazione al presente Regolamento Euro 38,74
- Mancato rispetto dell'orario fissato con ordinanza del Sindaco Euro 25,82

## INDICE

### Articolo 1

Oggetto del regolamento pg. 1

### Articolo 2

Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista pg. 2

### Articolo 3

Modalità di svolgimento dell'attività pg. 3

### Articolo 4

Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa- compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio -società infrasettoriali pg. 4

### Articolo 5

Autorizzazione amministrativa pg. 5

### Articolo 6

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista pg. 5

### Articolo 7

Criterio di misurazione delle distanze pg. 6

### Articolo 8

Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività pg. 6

### Articolo 9

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti pg. 7

### Articolo 10

Requisiti igienici per le attività svolte presso Ospedali, Case di Cura, Istituti Assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti pg. 12

### Articolo 11

Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio pg. 12

### Articolo 12

Altre disposizioni igienico sanitarie pg. 13

### Articolo 13

Domande per il rilascio di nuove autorizzazioni pg. 13

### Articolo 14

Domande di trasferimento pg. 14

### Articolo 15

Subingresso per atto tra vivi pg. 14

### Articolo 16

Invaldità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione pg. 14

Articolo 17	
Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee cessazione dell'attività	pg. 15
Articolo 18	
Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria	pg. 15
Articolo 19	
Calendario -orari di apertura e chiusura degli esercizi -Esposizioni obbligatorie	pg. 15
Articolo 20	
Vigilanza	pg. 16
Articolo 21	
Sanzioni	pg. 16
Articolo 22	
Disposizioni transitorie e finali	pg. 17
Articolo 23	
Abrogazione ed entrata in vigore	pg. 18
Allegato A)	
Somme da pagarsi a mano degli agenti per la conciliazione in via breve di violazioni al regolamento comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.	